



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 58	del 20.07.2024

OGGETTO	<i>Ordinanza contingibile ed urgente volta a mitigare gli effetti dell'emergenza idrica in corso, garantire il risparmio della risorsa idrica, evitare gli sprechi e le conseguenti limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile. Errata corrige per refuso informatico.</i>
----------------	---

IL SINDACO

Vista la proposta di Ordinanza del 20.07.2024, proveniente dal Settore V, allegata, recante i pareri tecnico e contabile;

Atteso che se ne condivide il contenuto

VISTI

l'art. 50 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che: "*Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato "*Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia*" nella parte in cui prevede, tra l'altro, che "*[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale[...]*";

l'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "*1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari...*";

il D.P.C.M. 04/06/1996 e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" in particolare l'art. 98, comma 1, secondo cui "*Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi*";

l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute pubblica come diritto fondamentale del cittadino;

il T.U.E.E.L.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;

il Codice della Protezione Civile, giusto D. Lgs. n. 1/2018;

lo Statuto dell'Ente;

l'art. 69 dell'O.A.E.E.L.L.;

RITENUTA la competenza del Signor Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale individuabile ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

di dichiarare lo stato di emergenza idrica su tutto il territorio comunale;

di ordinare a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale di Agrigento, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e fino alla data di cessazione dello stato di crisi e di emergenza:

1. l'utilizzo razionale della risorsa idrica;
2. di attuare i comportamenti virtuosi e le buone pratiche riportate nel "Vademecum delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi", adottato con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 04/04/2024 del Commissario Delegato ex D.G.R. n.100 dell'11/03/2024 D.P. 518/GAB del 21/03/2024 – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ed allegato alla presente ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di scongiurare ogni possibile spreco della risorsa idrica;
3. il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: il lavaggio di aree pertinenziali, cortilizie, marciapiedi e piazzali; il lavaggio dei veicoli privati, e, se necessario, utilizzando il secchio anziché il getto continuo; innaffiare orti, giardini e superfici a verde; alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. La grave crisi che attraversiamo ne impone il non utilizzo; l'utilizzo delle risorse idriche per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico;
4. che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici e per l'esercizio di attività artigianali e commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.
5. di autorizzare l'emungimento e la distribuzione dell'acqua attinta dai pozzi privati regolarmente autorizzati, se presenti nel territorio comunale, a mezzo di autobotti autorizzate ai sensi delle normative vigenti, non ultime le disposizioni emanate dalla Prefettura di Agrigento, con divieto dell'utilizzo della predetta risorsa per usi potabili.
6. di autorizzare la circolazione, nel territorio comunale, anche delle autobotti non autorizzate al trasporto conto terzi, per il trasporto e distribuzione di acqua potabile prelevata presso i punti di approvvigionamento di AICA ubicati nel territorio comunale di Agrigento.
7. di invitare l'intera Cittadinanza, in favore del risparmio idrico a causa della peggiore emergenza idrica degli ultimi anni, a non sprecare acqua gestendo il consumo in modo più consapevole e sostenibile, adottando i suggerimenti e le buone pratiche elaborate nel Vademecum predisposto dall'Autorità di Bacino in premessa richiamato; di invitare altresì, la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, al fine di evitare inutili sprechi, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.
8. di disporre che la stessa sia trasmessa:
 - al Presidente della Regione Sicilia;
 - all'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Agrigento;
 - all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia;
 - al Commissario per l'emergenza idrica uso potabile della Sicilia;
 - al Commissario per l'emergenza idrica settore agricolo della Sicilia;

- al Dipartimento regionale di Protezione Civile Regionale;
- all'Assessorato del Territorio e Ambiente;
- alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- all'AICA;
- a ATI 9;
- all'ASP SIAN di Agrigento;
- al Dirigente e al Responsabile del Settore 7 – Polizia Locale;
- alla Questura di Agrigento e alle altre forze di Polizia, presenti sul territorio comunale (Carabinieri- Guardia di Finanza, ecc.), ognuno per le proprie competenze, di vigilare per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "*1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari...*";

che venga data la massima divulgazione della presente Ordinanza per raggiungere la popolazione in maniera efficace e capillare attraverso l'impiego di più canali d'informazione, quali siti web, social, stampa e giornali locali, affissione nei locali pubblici; che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;

di informare che avverso l'Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione

Il Sindaco
f.to Dott. Francesco Miccichè